RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 49

Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole

In caso di coesistenza di prole, la pensione di guerra, di cui la vedova e' in godimento, e' ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 72.000 per ciascun orfano finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile, se di sesso femminile, oppure, anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidita' sia temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48. Il suddetto aumento compete, altresi', per ciascuno degli orfani, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 260 anno di eta'. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	V — Dei i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-49-integrazione-della-pensione-della-vedova-in-caso-di-coesistenza-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it